SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 726)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SEGNANA, BERLANDA, FERRARI-AGGRADI, BEORCHIA, PATRIARCA e TRIGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1980

Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine

ONOREVOLI SENATORI. — Nella sesta e settima legislatura il Governo aveva presentato al Parlamento un disegno di legge riguardante il riconoscimento della « stanziabilità » anche ai titoli obbligazionari emessi dagli istituti di credito speciale costituiti sotto forma di società per azioni (Centrobanca, Efibanca, Interbanca e Mediobanca). Per chiusura anticipata delle legislature l'*iter* del disegno di legge non ebbe regolare corso. Considerato che finora non si è avuta alcuna iniziativa in materia da parte del Governo, si ritiene di proporre al Senato analogo disegno di legge, nella fiducia che esso possa essere esaminato ed approvato. Si ripete pertanto anche la relazione che a suo tempo accompagnò i disegni di legge, essendo ancora attuale ed esauriente.

Il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, all'articolo 29, segnalava quei titoli a reddito fisso sui quali la Banca d'Italia aveva la facoltà di concedere anticipazioni, cioè per la prima volta veniva introdotto il concetto di « stanziabilità » dei titoli.

Il suddetto decreto e le successive modificazioni prevedono che la Banca d'Italia possa accordare anticipazioni sopra i titoli di Stato, garantiti dallo Stato, cartelle di credito fondiario, titoli pagabili in oro emessi o garantiti da Stati esteri, valute d'oro e d'argento tanto nazionali che estere, sopra sete grezze e lavorate, fedi di deposito di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

magazzini generali, certificati di deposito di spiriti, zolfi, prodotti agrumari, eccetera.

È comprensibile che — in quel tempo — il decreto si preoccupasse principalmente della validità e della realizzabilità della garanzia costituita a favore dell'istituto di emissione e per tale ragione indicava le serie dei titoli ammesse alle anticipazioni.

La gamma dei titoli « stanziabili » è andata notevolmente allargandosi nel tempo fino a comprendere oggi anche le obbligazioni — pur se non formalmente garantite dallo Stato — emesse da enti pubblici o da istituti di credito speciale diversi da quelli di tipo fondiario e persino i titoli in lire emessi in Italia da comunità ed istituzioni finanziarie alle quali il nostro Paese partecipa.

Tale diverso orientamento è da ricercarsi nella evoluzione naturale del fenomeno creditizio che, se alle origini considerava preminente il valore della garanzia, oggi tiene conto anche del particolare interesse che le operazioni finanziarie possono rivestire per l'economia nazionale.

Dopo la parentesi della seconda guerra mondiale sono stati costituiti diversi enti ed istituti allo scopo di favorire la ricostruzione e la ripresa economica del Paese. Nello stesso periodo, inoltre, per assecondare il processo di trasformazione industriale venne autorizzata l'istituzione di enti creditizi operanti nell'ambito del credito a medio e lungo termine, creati per interventi diretti dello Stato o per intervento di istituti di credito a breve termine a diversa estrazione.

Sorsero così, tra le altre istituzioni, i Mediocrediti regionali, l'IRFIS, l'ISVEIMER, il CIS, la Centrobanca, l'Efibanca, l'Interbanca e la Mediobanca, per iniziativa delle diverse categorie di istituti di credito a breve termine e di enti similari, con il compito precipuo di operare nello specifico settore del credito a medio termine ed in un ambito territoriale ben definito: Centrobanca, Efibanca, Interbanca e Mediobanca in tutto il territorio nazionale, gli altri istituti nella loro competenza regionale; tutti, comunque, ispirati alle più generali linee di politica economica nazionale.

L'attività dei suddetti istituti di credito a medio termine si estrinseca nella concessione di finanziamenti a favore dell'industria, del commercio, del turismo e delle esportazioni di merci e servizi con pagamento dilazionato, operazioni che si realizzano, in larga misura, nella sfera delle note leggi agevolative sancite in armonia con i piani stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

In sostanza gli istituti di credito speciale vengono, con l'andar del tempo, sempre più considerati — per la loro funzione — strumenti di politica economica atti a favorire la realizzazione dei piani programmatici del paese.

Le riserve di impiego dei suddetti istituti provengono esclusivamente dalla raccolta di pubblico risparmio nelle molteplici forme, ma soprattutto mediante l'emissione di prestiti obbligazionari, collocati generalmente per il tramite delle banche di credito ordinario.

L'importante ruolo assunto dagli istituti di credito speciale nell'economia nazionale e la maggior diffusione — tra gli operatori — delle leggi agevolative hanno determinato, soprattutto in quest'ultimo decennio, un ricorso più appropriato al credito per investimenti, come mai non era avvenuto in passato, rendendo i mezzi ordinari di raccolta sempre più inadeguati a fronteggiare le massicce richieste provenienti in prevalenza dalle aree depresse e dall'area della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli istituti interessati si sono quindi trovati nella necessità di far ricorso all'emissione di cospicui prestiti obbligazionari che le competenti amministrazioni statali hanno sempre autorizzato nei limiti massimi previsti dall'articolo 2410 del codice civile riconoscendo il sussistere di « particolari ragioni che interessano l'economia nazionale ».

Ed inoltre per facilitarne il collocamento — stante la riconosciuta qualifica di particolare interesse per l'economia nazionale dell'attività svolta dagli istituti speciali di credito a medio termine — sono state parificate alle cartelle fondiarie le obbligazioni emesse dagli istituti regionali per il credito

a medio termine, conferendo così a questi titoli l'attributo della « stanziabilità », ammettendoli di diritto alle quotazioni di borsa e qualificandoli come accettabili da parte delle pubbliche amministrazioni quali depositi cauzionali (legge 5 luglio 1964, n. 627).

Il provvedimento si è rivelato quanto mai efficace e provvido verso gli istituti regionali i quali, nel collocamento dei loro prestiti obbligazionari, trovano gli istituti di credito ordinario ben disposti a sottoscriverli, considerate le prerogative tecniche dei titoli stessi che ne consentono l'utilizzo nei rapporti con la banca centrale.

Gli stessi provvedimenti, però, non sono stati adottati nei confronti dei quattro istituti di credito speciale costituiti sotto forma di società per azioni, le cui emissioni obbligazionarie sono sempre state consentite, tuttavia, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2410 del codice civile ricorrendo appunto « particolari motivi che interessano l'economia nazionale », senza peraltro soffermarsi sulla opportunità di attribuire la « stanziabilità » a dette emissioni obbligazionarie, come invece è stato fatto per le cartelle di credito emesse dal « Credito fondiario », costituito anche esso sotto forma di società per azioni.

È evidente che si è posta in questo caso l'attenzione sull'aspetto di « pubblico interesse » dell'attività svolta dall'istituto e non certamente sulla natura privatistica della qualità giuridica.

Anche il credito sportivo ed il credito agrario di miglioramento — la cui importanza economico-sociale non si vuole certo disconoscere — traggono i mezzi primari di impiego dall'emissione di prestiti obbligazionari, dichiarati « stanziabili » appunto per favorirne il collocamento nei portafogli degli istituti di credito.

Orbene, se per le obbligazioni emesse dagli istituti speciali di credito a medio termine, costituiti sotto forma di società per azioni, sono state riconosciute, quando invocate, le particolari ragioni di cui all'articolo 2410, terzo comma, del codice civile tanto più appare ora maturo il tempo per dare definitiva determinazione ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti di credito speciale a medio termine conferendo agli stessi l'attributo della « stanziabilità » e ponendoli così sullo stesso piano, non soltanto per quanto riguarda l'impiego, ma anche per quanto attiene la raccolta dei mezzi, dal momento che identiche sono le finalità.

Infatti, le obbligazioni emesse dagli istituti speciali di credito a medio termine, dichiarate « stanziabili » dalla legge 5 luglio 1964, n. 627, trovano accoglimento, estremamente più agevole, nel portafoglio delle aziende di credito ordinario, mentre quelle emesse dagli istituti speciali di credito, costituiti sotto forma di società per azioni, che non fruiscono *ex lege* della medesima prerogativa, vengono prese in considerazione solo in funzione di un impiego marginale ed al verificarsi di cospicue eccedenze di mezzi liquidi, che non possono trovare conveniente utilizzo in impieghi alternativi.

Il disegno di legge predisposto tende a stabilire un criterio equitativo nella qualificazione dei titoli obbligazionari emessi nella medesima forma per la raccolta delle risorse finanziarie destinate alle medesime finalità di impiego.

In ultima analisi, il disegno di legge di che trattasi serve ad enucleare le emissioni obbligazionarie che si effettuano nell'ambito degli istituti di credito speciale a medio termine, costituiti sotto forma di società per azioni, i quali sono chiamati a svolgere funzione di particolare interesse economico nazionale, soprattutto poi in speciali situazioni in cui detto interesse assume maggiore rilevanza.

L'articolo unico di cui si compone il presente disegno di legge tende a:

1) consentire l'estensione dell'attributo di « stanziabilità » alle obbligazioni la cui emissione è autorizzata nei limiti previsti dal penultimo comma dell'articolo 2410 del codice civile, ricorrendo particolari ragioni che interessano l'economia nazionale;

2) determinare la finalizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie derivanti dalle emissioni obbligazionarie autorizzate nei termini suddetti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, sono estese ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine, purchè autorizzati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 2410 del codice civile per particolari ragioni che interessano l'economia nazionale.

Le disponibilità derivanti da dette emissioni obbligazionarie debbono essere destinate all'impiego per la realizzazione delle finalità per le quali sono state autorizzate.

Detti titoli obbligazionari sono ammessi di diritto alle quotazioni di Borsa e possono essere accettati quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano quando le obbligazioni ivi previste siano convertibili in azioni.